

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LE SEZIONI REGIONALI

Art. 1

La Sezione regionale è l'organo che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:

- a) promuove lo sviluppo dell'Associazione nella Regione;
- b) tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche della regione e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- c) intrattiene rapporti con le autorità regionali, con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali, con gli enti locali e con associazioni le cui finalità siano coincidenti o complementari a quelle di A.D.S.I..
- d) fornisce assistenza ai soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. La sede della sezione può essere fissata presso il domicilio del Presidente di Sezione.

Art. 2

Sono Organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;

Il Presidente può nominare un Segretario scegliendolo fra i Consiglieri.

Il Presidente può nominare un Tesoriere nella persona di un componente del Comitato Direttivo.

Art. 3

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare in merito al

programma operativo della Sezione, alle cariche sociali, alle eventuali modifiche al Regolamento di sezione e per eleggere o integrare quando occorra il Comitato Direttivo; prendere decisioni in merito all'eventuale fusione con altra Sezione regionale di A.D.S.I..

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne venga fatta richiesta da un numero di Soci pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci della Sezione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente. L'Assemblea è convocata mediante la pubblicazione della convocazione sulla pagina regionale del sito A.D.S.I. (www.associazionedimorestoricheitaliane.it) e/o lettera o comunicazione telematica, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo di almeno un'ora.

I Soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio. Uno stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre soci.

Nel caso in cui l'assemblea preveda il rinnovo delle cariche sociali la delega dovrà essere comunicata alla Sezione regionale 1 (un) giorno prima della data dell'Assemblea in prima convocazione per consentire le opportune verifiche e accelerare le operazioni di voto.

L'Assemblea ordinaria così come l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci della Sezione e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Nel caso di Assemblee elettive il Presidente per il tramite della segreteria di Sezione invierà 20 (venti) giorni prima – anche contestualmente alla convocazione ufficiale- della data prevista per l'Assemblea, la richiesta a tutti i Soci per la presentazione delle candidature quale componente del Comitato Direttivo della Sezione.

Il termine per presentare la propria candidatura scadrà 10 (dieci) gg. prima della data prevista per la prima convocazione e dovrà essere corredata da un breve curriculum del candidato, il candidato

dovrà essere in regola con il pagamento della quota sociale.

L'elenco dei candidati verrà inviato/pubblicato cinque (5) giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun Socio potrà votare un massimo di candidati coincidente col numero di Consiglieri che entreranno a far parte del Comitato Direttivo; le schede con un numero di voti superiore saranno annullate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Essendo assenti l'uno e l'altro, assumerà la presidenza dell'Assemblea il membro del Comitato Direttivo più votato nel corso dell'ultima assemblea. In assenza dell'intero Comitato Direttivo, assumerà la presidenza il Socio presente con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Della riunione dell'Assemblea verrà redatto un verbale del quale una copia sarà inviata alla Sede Nazionale entro 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui non venga convocata nei termini l'Assemblea Annuale di Sezione, la Sede Nazionale provvederà automaticamente a sollecitarla, decorsi 20 (venti) giorni interverrà direttamente il Consiglio Direttivo A.D.S.I. – o un suo delegato- sostituendosi al Comitato Direttivo di Sezione che decadrà automaticamente; pertanto nel corso dell'assemblea così convocata si procederà al rinnovo del Comitato Direttivo della Sezione.

Art. 4

Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati Dall'Assemblea. Spetta all'Assemblea, convocata per l'elezione del Comitato Direttivo, il compito di stabilire il numero dei Consiglieri che dovranno comporre il nuovo Comitato Direttivo nell'ambito del numero minimo e massimo di cui sopra, su proposta del Comitato Direttivo in carica.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; nelle sezioni che abbiano meno di 50 Soci il Comitato Direttivo potrà deliberare una deroga in merito. I Consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti o, in assenza di un candidato non eletto, con un altro socio nominato all'unanimità dal Comitato Direttivo, dandone, in ogni caso, comunicazione ai soci.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno dietro convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali. Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera o comunicazione telematica o telefonica con preavviso di 15 (quindici) giorni. La sede della riunione è fissata presso il domicilio del Presidente della Sezione Regionale o altrove.

La riunione del Comitato Direttivo è valida se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono valide anche le riunioni non convocate formalmente qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- cura e promuove l'adesione di nuovi Soci e degli Amici delle Dimore Storiche;
- esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità;
- propone la nomina di Sostenitori o di Membri Onorari;
- esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti dal Consiglio Direttivo

Nazionale;

- amministra la Sezione regionale;
- Predisporre il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione e il programma operativo;
- delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione;
- individua, ove lo ritenga opportuno, i due Soci da indicare quali candidati alle elezioni dei Consiglieri Nazionali.

Il Comitato Direttivo sovrintende a tutte le attività della Sezione ed è competente su ogni materia attribuitagli dallo Statuto dell'Associazione e dall'assemblea di Sezione.

Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale da inviare entro 30 (trenta) gg. alla Sede Nazionale nonché ai componenti del Comitato Direttivo.

Nel caso in cui non sia possibile individuare un sufficiente numero di candidati alla carica di Componente del Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo Nazionale prenderà le decisioni necessarie in merito allo scioglimento della Sezione e al suo eventuale accorpamento con una Sezione limitrofa.

Art. 5

Il Presidente della Sezione è nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti; egli cura e sovrintende a tutte le attività della Sezione non strettamente riservate al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

Il Presidente può nominare uno o più Vice-Presidenti fra i componenti del Comitato Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente o nel caso in cui il Presidente venga nominato Presidente Nazionale, ai sensi dell'art 10 dello Statuto dell'Associazione viene sostituito dal Vice-Presidente che ha ottenuto più voti in sede di elezione del Comitato Direttivo, che resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura ed è responsabile dei rapporti tra la Sezione e la Sede Nazionale dell'Associazione, anche come componente di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente dura in carica tre anni e può svolgere tale funzione per non più di tre mandati consecutivi, salvo che al momento della nomina rivestisse già la carica di consigliere del Direttivo Regionale. In tal caso si tiene conto dei mandati precedenti per il conteggio dei tre mandati come durata massima della carica . Pertanto, fatto salvo il disposto dell'articolo 11 (norma transitoria), il limite massimo dei tre mandati come Consigliere Regionale vale anche per il Presidente;

Il Presidente, cessato dalle sue funzioni, è membro di diritto del Comitato Direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

Art. 6

Il Segretario collabora con il Presidente, e, secondo le direttive dello stesso e del Comitato Direttivo:

- può rivestire la funzione di Tesoriere e cura l'amministrazione della Sezione in assenza di persona a ciò nominata dal Presidente:
- redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo;
- tiene i contatti tra la Sezione e l'Associazione Dimore Storiche, nonché tra la Sezione e i Soci;
- svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente.

Art. 7

Il Presidente può nominare un Tesoriere nella riunione d'insediamento del nuovo Comitato Direttivo scegliendolo fra i membri del Comitato stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Sezione Regionale dell'Associazione.

Il Tesoriere della Sezione invierà semestralmente alla Sede Nazionale il proprio rendiconto finanziario.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente, il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci in tutte le attività che attengano la gestione economica della Sezione Regionale ed in particolare di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti alla Sezione Regionale, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale possa essere affidata la gestione delle risorse economiche della Sezione Regionale;
- d) segnalare tempestivamente al Presidente e al Comitato Direttivo eventuali criticità.

Art. 8

Il Comitato Direttivo potrà costituire delegazioni su base territoriale o per più province

Quando necessità locali rendano opportuno un decentramento dell'attività della Sezione. Per ognuna di esse verrà nominato un responsabile dal Comitato Direttivo. Il responsabile dovrà svolgere la propria

attività in stretta collaborazione con il Comitato Direttivo della Sezione, che ne curerà anche l'organizzazione interna.

Art. 9

All'interno della Sezione può essere costituito un Gruppo Giovani al quale possono partecipare, facendone richiesta, i soci compresi nella fascia di età fra i 18 e i 40 anni.

L'attività di questo gruppo è disciplinata da un Regolamento del Gruppo Giovani Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art 17 dello statuto.

Art. 10

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione che, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

Art.11 (Norma transitoria)

I consiglieri (compreso il Presidente) in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono rieleggibili al massimo per ulteriori tre mandati a prescindere dall'aver ricoperto la carica di Consiglieri Regionali negli anni precedenti.

Lì _____